

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2014

**che modifica l'allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l'inserimento della Repubblica di Moldova nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano**

[notificata con il numero C(2014) 4953]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/472/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. In particolare, esso dispone che i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che nel compilare o nell'aggiornare gli elenchi occorre tener conto dei controlli dell'Unione eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie offerte dalle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità o l'equivalenza rispetto alla normativa dell'Unione in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) La decisione 2006/766/CE della Commissione <sup>(3)</sup> elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono quindi in grado di garantire che tali prodotti rispettano le condizioni sanitarie stabilite dalla normativa dell'Unione al fine di tutelare la salute dei consumatori e possono pertanto essere esportati nell'Unione. In particolare, l'allegato II della suddetta decisione reca un elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano. L'elenco indica anche le limitazioni riguardanti tali importazioni da taluni paesi terzi.
- (4) Il 30 gennaio 2013 l'autorità competente della Repubblica di Moldova ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione delle importazioni di caviale nell'Unione. Nella Repubblica di Moldova è stato effettuato un controllo dell'Unione che dimostra che l'autorità competente fornisce garanzie adeguate come previsto all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004. Sulla base delle informazioni e delle garanzie disponibili la Repubblica di Moldova può essere inserita nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2006/766/CE per il caviale.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/766/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Nell'allegato II della decisione 2006/766/CE, la seguente voce è inserita tra la voce relativa al Marocco e quella relativa al Montenegro:

|     |                       |                      |
|-----|-----------------------|----------------------|
| «MD | REPUBBLICA DI MOLDOVA | Unicamente caviale.» |
|-----|-----------------------|----------------------|

<sup>(1)</sup> GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014

*Per la Commissione*  
Tonio BORG  
*Membro della Commissione*

---